

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 07/E/121231

San Fior, lì 31/12/2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: **Modifiche in materia di FATTURAZIONE IVA**

Nel prosieguo sono commentate, con riserva di successiva rettifica od integrazione data la novità degli argomenti trattati e l'assenza di istruzioni ufficiali, le disposizioni di cui al comma 325 dell'art. 1, della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (C.d. "legge di stabilità"), pubblicata nella GU n. 302 del 29/12/2012, le quali, in recepimento delle direttive 2010/45/UE e 2006/112/CE, modificano sensibilmente, **con effetto dal 1 gennaio 2013**, le norme Iva in materia di fatturazione.

In verità, le cennate disposizioni riproducono fedelmente e sostituiscono quelle già introdotte dall'art. 1 del D.L. 11-12-2012 n. 216 (Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea), pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288. Tale decreto, dunque, non sarà presumibilmente convertito in legge, come dimostra la seguente disposizione contenuta nel comma 362 della legge di stabilità: "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge".



E' stata introdotta la possibilità di **convertire** i corrispettivi in valuta, ai fini della determinazione della base imponibile Iva, con applicazione del cambio del **giorno di emissione della fattura** oppure del cambio pubblicato dalla BCE

co. 325. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente:

« Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo **il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura.** In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione

La norma previgente individuava il momento della conversione in euro del corrispettivo in valuta nel giorno di **effettuazione** dell'operazione.

La modifica riconosce la possibilità di utilizzare, nella conversione dell'importo fatturato in valuta estera, anche il cambio **del giorno di emissione della fattura, qualora dalla stessa fattura non sia possibile desumere il giorno in cui l'operazione si considera effettuata.** In mancanza del cambio del giorno così individuato si retrocede all'ultimo disponibile.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.»;	La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare (non si comprende il motivo di tanta rigidità), può essere fatta sulla base del tasso di cambio di riferimento pubblicato quotidianamente dalla Banca centrale europea.
--	---

 E' stato esteso l'obbligo di "integrazione" anche alle operazioni UE diverse da quelle indicate nell'art. 7-ter (in luogo dell'autofatturazione)	
b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»; 	Ai sensi dell'art. 17 del Dpr 633/1972 dalla L. n. 217/2011, per ultimo modificato con effetto dal 17/03/2012, le fatture relative a prestazioni di servizi generiche , rientranti nell'art. 7-ter del Dpr 633/1972 (e solo queste), rese ad un soggetto residente da un fornitore UE, dovevano essere integrate ; negli altri casi, invece, il committente residente doveva emettere autofattura . La legge di stabilità ha esteso ora l'obbligo della integrazione da parte del cessionario o committente a tutte le fatture di acquisto di servizi imponibili in Italia emesse da un fornitore UE. Ciò comporta, per tutte le prestazioni in questione, l'obbligo di "regolarizzare" (con emissione di autofattura integrativa in unico esemplare) l'eventuale mancato ricevimento della fattura intracomunitaria, con le regole già previste per gli acquisti di beni, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

 Nelle fatture emesse in regime di "reverse charge" vi è, ora, l'obbligo di inserire, in alternativa, l'annotazione "inversione contabile" .	
b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 2) al quinto comma, secondo periodo, le parole:	Le disposizioni previgenti in tema di "reverse charge" prevedevano l'obbligo in fattura di indicare il riferimento all'art. 17, co. 5.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

«l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;	Quelle nuove, invece, prevedono come obbligatoria l'annotazione " inversione contabile " e, solo eventualmente, il riferimento all'art. 17, co. 5.
--	---

 Nella determinazione del Volume d'affari sono state disposte: - l'esclusione delle cessioni di diritti di brevetto industriale, utilizzazione opere ingegno, concessioni, licenze, marchi e simili (in realtà, per regola di prassi, non sarebbe una novità); - l'inclusione delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro non soggette ad Iva ai sensi dell'art. 7-ter.	
c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.»;	Le nuove disposizioni: - correggono il precedente, incomprensibile, riferimento all'art. 2425 n. 3), contenuto nell'art. 20, precisando l'esclusione dal Volume d'affari delle cessioni di beni immateriali; - eliminando la frase "e le prestazioni rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro ... non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter ..", fanno ritenere che anche queste ultime (prestazioni di non soggette ex art. 7-ter), a partire dal 1° gennaio 2013, concorrono a formare il volume d'affari.

 Con la riscrittura dei primi sei commi dell'art. 21 del Dpr 633/1972, accanto a norme che migliorano il coordinamento con la disciplina generale, sono state previste diverse nuove regole per la fatturazione .	
d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: «1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato	E' confermato che la fattura può assumere la forma di nota, conto, parcella e simili. Con la nuova formulazione appare chiaro che l'eventuale emissione della fattura da parte del cessionario o del committente, in luogo del rispettivo fornitore, avviene sempre per conto di quest'ultimo. E' confermato, altresì, che anche un terzo (delegato) può emettere la fattura per conto del cedente o del prestatore del servizio, ferma restando la

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

elettronico; il ricorso alla **fattura elettronica** è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o **messa a disposizione** del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco**;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente** ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; **nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato**

responsabilità di quest'ultimo.

La vera novità è costituita dall'affermazione che **per fattura elettronica si intende la fattura emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico**; conseguentemente, anche la fattura ricevuta in PDF, che fin qui è stata considerata quale semplice **documento analogico**, dovrebbe poter essere considerata **"elettronica"**.

Resta da vedere, però, se la sua conservazione potrà prescindere dall'**impronta**, dalla **firma digitale** e dalla **marca temporale**!?! (condizioni previste dalle norme in materia di conservazione sostitutiva).

Il ricorso alla fattura elettronica è, comunque, subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

La fattura, **cartacea o elettronica**, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o **messa a disposizione** del cessionario o committente (la modifica sembra recepire la prassi già diffusa della messa a disposizione della fattura in area riservata del sito dell'emittente).

Non è più necessario la numerazione in ordine progressivo **per anno solare**; ora è sufficiente apporre una numerazione che identifichi la fattura **in modo univoco**, ma non è più necessario che la numerazione riprenda all'inizio dell'anno.

Si precisa finalmente che (in luogo della ditta) è possibile l'indicazione del nome e del cognome del cedente e del prestatore.

Si è persa l'occasione per ribadire anche nel decreto Iva l'obbligo di indicare in fattura il **codice fiscale dell'emittente** (obbligo già contenuto nell'art. 6 del Dpr n. 605/1973).

E' prevista l'indicazione in fattura, con riguardo ai

nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, **codice fiscale;**

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, **compresi quelli** relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; i) **corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;**

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più **fatture elettroniche** trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. **Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che**

dati del cessionario o committente, di dati analoghi a quelli già richiesti al cedente o prestatore, **ivi compreso il numero di partita Iva** (in passato richiesto solo all'emittente).

Relativamente ai soggetti stabiliti in altro paese UE va indicato il numero di **identificazione Iva** (ma questa non è una novità).

Il nuovo testo precisa come, nel caso in cui il cessionario o committente residente **non agisca** nell'esercizio d'impresa, arte o professione (anche se possiede la partita Iva), nella fattura vada indicato solamente il suo **codice fiscale**.

Con riguardo ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, ed agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, **il riferimento al "valore normale" è sostituito con quello ai "corrispettivi"**; si ricorda, peraltro, che, con riguardo alle cessioni gratuite, in base al testo precedentemente novellato dell'art. 13 del Dpr 633/1972, **il prezzo di costo era già stato assimilato al corrispettivo**. Pertanto la modifica attuale sembra avere il solo scopo di migliorare il coordinamento tra gli articoli 21 e 13 del Dpr 633/1972.

Nel terzo comma del nuovo art. 21 sono stati eliminati i ridondanti divieti di inserire nella fattura elettronica macro e codici eseguibili.

Molto opportunamente, è stato poi stabilito che autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite **anche ma non solo** mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente; **infatti, autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere ora garantite anche semplicemente mediante sistemi di controllo di**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. **In deroga** a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 **nonchè per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione**, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

c) **per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;**

d) **per le prestazioni di servizi rese o ricevute da**

gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile.

La conservazione elettronica delle fatture sembrerebbe, quindi, poter prescindere dall'impronta, dall'apposizione della firma digitale e dalla marca temporale! In proposito, si auspicano chiarimenti ufficiali.

La regola base resta quella dell'emissione della fattura al momento di effettuazione dell'operazione; tuttavia, tra le deroghe, sono riscontrabili alcune novità.

Una interessante novità è costituita dalla possibilità di **emettere (in deroga) la fattura differita anche per le prestazioni di servizi** individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

Tale possibilità dovrebbe potersi utilizzare, ad esempio, per tutti i pagamenti (dei corrispettivi delle prestazioni rese) dei preavvisi di fattura emessi dai professionisti, effettuati mediante strumenti tracciabili (es. bonifico) nell'arco di uno stesso mese da uno stesso cliente.

Altra novità: per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea **non soggette all'imposta in Italia ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

In proposito si rammenta, peraltro, come, in base al 6° comma dell'art. 6, in deroga alla regola generale del pagamento del corrispettivo, **le prestazioni di**

un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. 6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio»;	servizi di cui all'art. 7-ter, rese a un soggetto non residente o da esso ricevute, si considerano effettuate all'atto dell'ultimazione. Non risulta chiaro, il riferimento contenuto alla lettera d) del 5° comma, alle prestazioni ricevute! (forse, non potendo, la norma, imporre obblighi ai soggetti non residenti, essa intende riferirsi alle ipotesi di auto fatturazione). Nel co. 5 si pone rimedio all'improprio riferimento al 3° comma (invece del 2°) dell'art. 17 contenuto nel testo vigente. Con il nuovo 6° co. dell'art. 21 vengono istituzionalizzate e standardizzate le seguenti annotazioni da apporre, a seconda dei diversi casi, obbligatoriamente in fattura, in luogo dell'imposta: - «operazione non soggetta»; - «operazione non imponibile»; - «operazione esente»; - «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»; - «regime del margine - agenzie di viaggio». L'indicazione della norma di riferimento diventa solo facoltativa (eventuale). Al di là del lodevole intento di migliorare il coordinamento tra le norme Iva, venuto a mancare nel tempo per effetto delle reiterate e spesso estemporanee modifiche legislative, c'è da chiedersi se l'obbligatorietà delle suddette "annotazioni" sia compatibile con gli standard delle procedure informatiche (che non prevedono certo campi di una tale ampiezza) e se non peggiori la chiarezza!
--	--



Con l'aggiunta, dopo il sesto comma dell'art. 21 del Dpr 633/1972, dei commi 6-bis e 6-ter, sono state previste **ulteriori regole (formali) di fatturazione**.

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura **anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies** e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione».

I soggetti passivi residenti **devono emettere la fattura** anche per le seguenti tipologie di operazioni, quando le stesse **non sono soggette** all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies (l'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni non soggette ex art. 7-ter era già statuito dal previgente sesto comma dell'art. 21) :

a) **cessioni di beni e prestazioni di servizi** [con eccezione di alcune prestazioni esenti], **effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea**, con l'annotazione «**inversione contabile**»;

b) **cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea**, con l'annotazione "**operazione non soggetta**".

Le **autofatture** emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio devono recare l'annotazione «**autofatturazione**».



E' stata prevista la possibilità di emettere la "**fattura semplificata**". Considerato che i dati anagrafici dei propri clienti devono essere comunque reperiti e archiviati per una montagna di ragioni, ce n'era davvero bisogno!?

e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo

La fattura può essere emessa in **modalità semplificata** solo quando l'importo complessivo **non superi l'ammontare complessivo di cento euro** (l'importo è risibile!).

Non è chiaro se per **fattura rettificativa** si intenda sia quella "in aumento" che quella "in diminuzione" e se, in questi casi, si possa prescindere dal limite di cento euro.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni: a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). 3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le	La semplificazione si concreta principalmente nelle modalità di compilazione che seguono: - in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato, è prevista la possibilità di indicare il solo codice fiscale (trattandosi di soggetto che NON agisce in veste di soggetto passivo dell'Iva) o solo il n.ro di partita IVA del cliente (nel caso opposto); - in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, è prevista la possibilità di indicare il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento (questa semplificazione ha portata piuttosto incerta e, forse, limitata alle fatture con Iva nazionale, dato che, come si vedrà nel prosieguo, la fattura semplificata non può essere emessa per le operazioni intracomunitarie); - è stata introdotta la possibilità di effettuare una descrizione "meno particolareggiata" dei beni ceduti e dei servizi resi, in luogo della indicazione della natura, qualità e quantità (per esempio, la descrizione delle scarpe da donna con tacco da 15 cm. da cerimonia, potrebbe essere sostituito da semplicemente dal termine "calzature"); - è consentito di indicare il corrispettivo al lordo dell'Iva incorporata, indicandone però l'aliquota ai fini dello scorporo. La fattura semplificata <u>non può essere, comunque, emessa</u> per le seguenti tipologie di operazioni: a) cessioni intracomunitarie di beni; b) prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo UE, che vanno fatturate con l'annotazione, con l'annotazione «inversione contabile». Il Ministro dell'economia e delle finanze può
--	---

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.»;	innalzare fino a 400 euro il limite per l'emissione della fattura in modalità semplificata, oppure consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti. In, definitiva, allo stato attuale, nonostante l'enfasi con la quale è stata annunciata dal governo e dagli organi di stampa, la fattura semplificata non sembra rivestire un grande interesse pratico, anzi, rischia di rivelarsi un boomerang nei confronti di chi la dovesse adottare (si pensi solo ai problemi di individuazione del cliente ai fini della tenuta di corrette registrazioni contabili!).
--	--

 Con la modifica del terzo comma dell'art. 39 del Dpr 633/1972, viene confermata la possibilità di conservazione delle fatture cartacee con modalità elettronica.	
f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente: «I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel	Non è chiaro se, nell'economia del novellato articolo 39, "fatture create in formato elettronico" sia da ritenersi sinonimo di "fatture elettroniche"; la risposta dovrebbe essere negativa. Mentre la fattura elettronica resta un vero e proprio documento dematerializzato (digitale), con l'espressione "fatture create in formato elettronico" si vuole, probabilmente, riferirsi ai documenti analogici, derivati dai tradizionali documenti cartacei (per esempio, la scansione in PDF di una fattura cartacea, oppure la fattura stampata in PDF). L'art. 39 afferma che anche le fatture cartacee (oltre a quelle create in formato elettronico, nel significato sopra ipotizzato) possono essere conservate elettronicamente; ma questo era già pacifico!

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;	Se la conservazione elettronica della fattura continua a presupporre la "firma digitale", la "marca temporale" e "l'impronta", non si tratta di vera semplificazione. Ad opposta conclusione si giungerebbe nel momento in cui fossero ufficialmente confermate, anche ai fini dell'art. 39, le interpretazioni sopra ipotizzate a commento dei commi 1 e 3 del novellato art. 21 del Dpr 633/1972, le quali consentono di garantire autenticità dell'origine ed integrità del contenuto "mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile".
--	--

 L'art. 74, co. 7, del Dpr 633/1972, viene allineato alle nuove disposizioni dei commi 6-bis e 6-ter dell'art. 21 del Dpr 633/1972.	
g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».	Per le cessioni di rottami, ecc..., di cui all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, occorre inserire in fattura l'annotazione " inversione contabile ".

Il personale dello Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

La segreteria